



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8

Via Torino n. 19 – 65121 PESCARA - Tel. +39 085 4210592 - Fax. +39 085 4294881
C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007 Codice univoco ufficio
UFOT6R peic835007@istruzione.it - peic835007@pec.istruzione.it - www.icpescara8.edu.it

Prot. n° 1083/IV.8

06/02/2023

REGOLAMENTO

Somministrazione farmaci generici o salvavita nel contesto scuola

La somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico riguarda due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34). L'Istituto Comprensivo Pescara Otto ha inteso redigere il presente regolamento per garantire ai propri alunni una regolare fruizione del diritto allo studio anche nei casi di necessità della somministrazione di farmaci salvavita o indispensabili durante l'orario scolastico.

La somministrazione dei farmaci salvavita in ambito scolastico è riservata esclusivamente a quelle situazioni per le quali il Medico pediatra di famiglia o il Medico di Medicina Generale o ancora un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie che ha in cura l'alunno/a, valuta l'assoluta necessità di assunzione del farmaco nell'arco temporale in cui l'alunno permane e frequenta la scuola (orario scolastico) e certamente riguardano tutte quelle patologie che metterebbero lo studente a serio rischio per la salute, qualora la terapia e/o farmaci non fossero somministrati.

La somministrazione della terapia farmacologica può essere prevista in modo programmato, per la cura di particolari patologie croniche o, al bisogno, in presenza di patologie che possano manifestarsi con sintomatologia acuta.

Riferimenti normativi

Punto di riferimento sull'argomento sono le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico emanate il 25 novembre 2005 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – MIUR e il Ministero della Salute. Il MIUR con nota prot. n. 2312/Dip/Segr, avente oggetto "*Somministrazione farmaci in orario scolastico*", congiuntamente e d'intesa con Ministero della Salute, ha trasmesso un documento definito "*Atto di raccomandazioni*", al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere degli alunni, all'interno della struttura scolastica. Con la successiva Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 avente come oggetto: "*Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili*", il Ministero dell'Istruzione – MI, ha nuovamente ricordato, a tutta la comunità scolastica, le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola.

In tal senso è necessario precisare che il mancato intervento e/o somministrazione di un farmaco salvavita in situazioni emergenziali può condurre il personale scolastico a rischi di natura penale, civile e disciplinare. A tal fine è opportuno richiamare quattro importanti articoli, 589, 590, 591 e 593 del Codice Penale, Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 "*Abbandono di persone minori o incapaci*" tratto dal Libro secondo – Titolo XII – "*Dei delitti contro la persona*" – Capo I – "*Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale*".

Il Consiglio di Istituto, ricoprendo un ruolo importante in materia, implementa il Regolamento di Istituto aggiornandolo con il presente Regolamento per la Somministrazione dei Farmaci a scuola.

Modalità

La somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica del personale (art. 2 Linee guida). La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l'anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale proroga). La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle Aziende sanitarie competenti. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prioritariamente tra coloro che abbiano seguito corsi di primo soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*. In assenza di disponibilità tra il personale interno alla scuola è possibile concedere allo studente, se maggiorenne, l'autorizzazione alla somministrazione; se lo studente è minorenne verrà richiesta specifica autorizzazione da parte dei genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

- La famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale inoltrano una formale richiesta/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico in cui viene riportato: il nome e cognome dell'alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco e chiedono, in caso di necessità, l'autorizzazione alla somministrazione del farmaco, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico. La famiglia, altresì, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola, in luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell'anno scolastico. La famiglia comunica con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.
- Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, verifica preliminarmente la disponibilità da parte degli operatori scolastici al fine di garantire la somministrazione di farmaci. Successivamente, acquisita la disponibilità, autorizza espressamente il personale scolastico individuato alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico sollevando contestualmente l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore. Il Dirigente Scolastico, sentito il responsabile di plesso, individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede l'accesso ai locali dell'istituto durante l'orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.
- Il medico curante, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità. Il certificato dovrà indicare lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalità e tempi di somministrazione, la posologia. Il certificato dovrà contenere la modalità di conservazione del farmaco, la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie ed infine indicherà le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

La richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il Dirigente scolastico, acquisita l'istanza, dovrà prontamente attivarsi

promuovendo la politica di governance necessaria per la corretta gestione della problematica. Qualora si verificasse l'indisponibilità di personale interno (art. 4 delle Raccomandazioni), il dirigente scolastico potrà premunirsi di personale idoneo, attraverso il ricorso a Enti terzi, pubblici o privati, stipulando accordi, convenzioni e/o collaborazioni, ad esempio, con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali o Associazioni di Volontariato, in primis tra tutte la Croce Rossa Italiana – C.R.I., le Unità Mobili di Strada, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS e la LILT.

Una volta espletata tutta la procedura ovvero, qualora il Dirigente, avendo preventivamente richiesto la disponibilità al personale interno e non avendone trovata, avendo ricercato nel territorio personale esterno specializzato da utilizzare attraverso protocolli d'intesa, accordi e/o convenzioni con gli altri soggetti Istituzioni regionali e locali, gli Enti terzi e le Associazioni di volontariato, solo qualora nessuna delle soluzioni sopra prospettate fosse possibile e praticabile, prontamente dovrà darne immediata comunicazione alla famiglia, o a chi esercita la responsabilità genitoriale e contestualmente al Sindaco del Comune di residenza.

Nella prassi comune, a scuola si possono rinvenire le seguenti tipologie di casi:

- **Alunno sano**, in cui si verifica una situazione di emergenza;
- **Alunno con patologia cronica** non comunicato dalla famiglia
- **Alunno con patologia cronica** in cui si chiede la somministrazione ciclica o continua di farmaci salvavita;
- **Alunno con patologia cronica** in cui si verifica una situazione di emergenza.

Nei casi gravi e urgenti il personale scolastico incaricato o comunque presente dovrà fare immediatamente ricorso ai servizi di Pronto Soccorso (118) previsti dal Sistema Sanitario Nazionale – S.S.N., avvertendo contemporaneamente la famiglia (art. 5 raccomandazioni).

È opportuno precisare che la somministrazione continua di farmaci salvavita in ambito scolastico per via parentale, può essere esclusivamente affidata a personale con particolari competenze sanitarie (infermieri) o ai familiari dell'alunno o ancora personale delegato dalla famiglia. Nel caso in cui la famiglia non è in grado di provvedere da sola sarà necessario stipulare accordi e convenzioni con Enti terzi e Associazioni di Volontariato: Croce Rossa Italiana, le Unità Mobili di Strada, l'AVIS e la LILT.

La prestazione del soccorso da parte degli operatori scolastici dovrà essere supportata da una specifica "*formazione in situazione*" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

Il Dirigente scolastico dovrà attivarsi per la formazione del personale individuato ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo appositi corsi di formazione per il personale interno dichiaratosi disponibile alla somministrazione del farmaco. L'art. 15 del summenzionato "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro, Dirigente scolastico, di "*informazione e formazione adeguate per i lavoratori*" mentre l'art. 37 comma 90, stabilisce che "*i lavoratori incaricati(...) di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico*".